

AVVISO PUBBLICO
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE
PERIODO 2020-2023

Reg (UE) 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014/2020 - Sottomisura: 10.2 - Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura – Attività di caratterizzazione delle risorse genetiche animali di interesse zootecnico e salvaguardia della biodiversità.

Articolo 1 – Finalità ed obiettivi

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 28.9 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, il presente avviso reca le disposizioni per la concessione ed erogazione di un contributo pubblico finalizzato alla realizzazione delle attività previste dalla sottomisura 10.2 del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020 (PSRN), approvato dalla Commissione europea con Decisione n. (C2015) 8312 del 20 novembre 2015.

Detta sottomisura è cofinanziata con risorse dell'Unione Europea attraverso il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e con risorse nazionali attraverso il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla Legge n. 183/1987.

Gli obiettivi della sottomisura 10.2 sono la conservazione e caratterizzazione del patrimonio genetico animale e il mantenimento della variabilità genetica attraverso una serie di azioni finalizzate alla caratterizzazione, raccolta ed utilizzo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura, al fine di conoscerne e valorizzarne l'unicità genetica e le connesse potenzialità produttive attuali e future, in considerazione dell'importanza rivestita ai fini scientifici, economici, ecologici, storici e culturali. La conservazione è un concetto che include, oltre quello della salvaguardia, anche l'uso sostenibile della biodiversità animale ad interesse zootecnico.

Articolo 2 – Definizioni

Proponente: ente pubblico e/o privato di qualsiasi natura, che singolarmente o in associazione con altro/i ente/i pubblico/i e/o privato/i presenta una domanda di sostegno ai sensi dell'art. 8 del presente avviso pubblico;

Beneficiario: ai sensi dell'art. 2(10) del Reg. UE n. 1303/2013, il proponente che ha avuto accesso ai benefici della sottomisura 10.2 del PSRN responsabile dell'attuazione dell'operazione;

Operazione: in conformità all'art. 2(9) del Reg. UE n. 1303/2013, un progetto o un gruppo di progetti selezionati dalla Autorità di gestione che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di della sottomisura 10.2 del PSRN;

Progetto: documento che descrive l'insieme delle attività da realizzare da parte del proponente, redatto conformemente a quanto previsto dall'art. 4 e 7 del presente avviso e dall'allegato 1;

Progetto collettivo: documento che descrive l'insieme delle attività da realizzare da più proponenti associati;

Domanda di sostegno: ai sensi dell'art. 2(3) del Reg. UE n. 640/2014, domanda presentata dal proponente per ottenere la concessione del contributo pubblico, redatta conformemente all'art. 5 del presente avviso;

Domanda di sostegno per progetto collettivo: nel caso di progetto collettivo, la domanda presentata dal capofila dei proponenti associati comprendente le informazioni atte ad individuare i partecipanti al progetto, il legame associativo ed i rispettivi ruoli;

Domanda di pagamento: la domanda presentata dal beneficiario per ottenere il pagamento del contributo pubblico sotto forma di domande di pagamento intermedio (stati di avanzamento attività - SAA) o di domanda di pagamento finale, ai sensi dell'art. 2(4) del Reg. UE n. 640/2014;

Autorità di Gestione (AdG): Direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf);

Organismo Pagatore (OP): Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);

Comparto: sistema produttivo zootecnico riguardante uno dei seguenti gruppi di razze entro specie, come definite nell'allegato 4: 1) Bovini da latte, 2) Bovini da carne, 3) Bovini a duplice attitudine, 4) Bufalini, 5) Ovi-caprini, 6) Suini, 7) Cunicoli, 8) Equidi, 9) Avicoli;

One Time Password (OTP): codice temporaneo valido per un limitato intervallo di tempo per una sola firma digitale trasmesso all'utente tramite tecnologia *Short Message Service* (SMS);

Variante: modifiche dei contenuti progettuali rispetto a quanto ammesso a contributo.

Articolo 3 – Azioni ammissibili

Ai fini del presente avviso, le azioni ammissibili sono conformi a quelle previste dall'art. 8, paragrafo 2, lettera a (limitatamente alle attività di caratterizzazione, raccolta ed utilizzo sostenibile delle risorse genetiche) e lettera c (informazione, disseminazione, report tecnici) del Reg. UE n. 807/2014. Non sono ammissibili le azioni mirate di conservazione *in situ* ed *ex situ* così come definite dall'art. 8 par. 1 lett. a) e d) del medesimo Reg. UE n. 807/2014.

In particolare, sono ammissibili a contributo solo le seguenti azioni, indicate al paragrafo 8.2.2.3.1.1 del PSRN e di seguito riportate:

Azioni mirate

- Caratterizzazione fenotipica delle razze e delle specie autoctone (es. descrittori primari e secondari delle razze, biometrici, somatici, *body condition score*, ecc.);
- Caratterizzazione genetica delle razze e delle specie allevate in Italia (es. azioni di caratterizzazione genetica per l'individuazione di linee di sangue da conservare e valorizzare), anche mediante l'impiego di informazioni genomiche;
- Verifica di congruenza dei dati e delle informazioni;
- Stima di indici genetici e genomici e gestione riproduttiva in relazione alle nuove finalità (benessere animale, emissioni gas ad effetto serra nell'ambiente, miglioramento dell'efficienza riproduttiva e salvaguardia della biodiversità) anche con l'ausilio di marcatori genetici in *linkage* con geni utili (MAS), di geni candidati (GAS) e della selezione genomica (GS). La valutazione dell'impatto atteso dalle innovazioni introdotte o proposte in termini di maggiore sostenibilità economica, etica e ambientale costituisce criterio preferenziale nella valutazione. La valutazione delle priorità in termini di conservazione delle razze costituisce criterio preferenziale nella valutazione;
- Miglioramento delle risorse genetiche animali ad interesse zootecnico (RGAiz), valutazione della consanguineità e della diversità genetica nelle popolazioni considerate dalla proposta e calcolo dell'*inbreeding*, rilevamento dati in stazione di controllo in ambiente controllato, anche finalizzati alla modifica del microbiota ruminale nelle specie ruminanti. La valutazione dell'impatto atteso dalle innovazioni introdotte o proposte in termini di maggiore sostenibilità economica, etica e ambientale costituisce criterio preferenziale nella valutazione;

- Monitoraggio della diversità genetica tra ed entro le razze autoctone italiane considerate dalla proposta e relativa valutazione;
- Valutazione ed individuazione di caratteri di resistenza genetica degli animali di interesse zootecnico alle malattie. La valutazione dell'impatto atteso dalle innovazioni introdotte o proposte in termini di maggiore sostenibilità economica, etica e ambientale costituisce criterio preferenziale nella valutazione;
- Raccolta di materiale biologico e germoplasma delle razze contemplate dal progetto (DNA, materiale seminale, ovuli ed embrioni, ecc.);
- Elaborazione delle informazioni raccolte (es. elaborazione di indicatori ed indici tali da minimizzare l'impatto ambientale degli allevamenti, calcolo degli accoppiamenti programmati, ecc.);

Azioni di accompagnamento

- Azioni di informazione, disseminazione e preparazione di report tecnici tematici e relazioni tecnico-scientifiche, anche attraverso ausili informatici e telematici. In tale azione potranno essere predisposte schede tecniche sulle razze minacciate di abbandono.

Le azioni sopra indicate si applicano alle sole razze animali di interesse zootecnico, ufficialmente riconosciute con atto normativo nazionale, di cui all'allegato 4 del presente avviso.

Nell'ambito del progetto non è ammissibile la realizzazione di attività di natura commerciale, direttamente svolta dai beneficiari.

Per le razze cosmopolite, per le razze autoctone ampiamente diffuse e per i tipi genetici non autoctoni, individuati nell'allegato 4 del presente avviso, non è ammissibile l'attività "Caratterizzazione fenotipica delle razze e delle specie autoctone (es. descrittori primari e secondari delle razze, biometrici, somatici, *body condition score*, ecc.)".

È possibile effettuare ulteriori tipologie di analisi, rispetto a quelle riportate nell'allegato 3, laddove possano contribuire al raggiungimento delle finalità della sottomisura.

Articolo 4 – Requisiti ammissibilità dei proponenti

Possono presentare una domanda di sostegno alla sottomisura enti pubblici e/o privati di qualsiasi natura, singoli o associati con altri enti pubblici e/o privati che dimostrino una documentata capacità operativa e professionale in relazione alla tematica di riferimento.

A tal fine, il proponente al momento della domanda dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. finalità statutarie compatibili con le attività previste dalla sottomisura 10.2 del PSRN e che prevedano la gestione o lo studio di programmi genetici di selezione o conservazione di razze animali di interesse zootecnico. In caso di Associazioni di allevatori, esse dovranno possedere i requisiti previsti dall'articolo 2 comma 1 del D.lgs n.52/2018, inclusa l'eccezione per le province autonome di Trento e Bolzano;
2. ambito operativo riferito a livello nazionale;
3. sede nel territorio italiano;
4. idonee e autonome capacità tecnico-scientifiche e capacità di gestione amministrativo-contabile.

Il mancato possesso dei suddetti requisiti comporta l'inammissibilità della domanda di sostegno. La perdita anche di uno solo dei suddetti requisiti di ammissibilità nel corso dell'attuazione del progetto comporta la revoca totale del contributo pubblico ed il recupero di eventuali pagamenti erogati, sulla base di quanto previsto al successivo art.15.

In caso di domanda presentata da un proponente associato, i requisiti di cui ai precedenti punti devono essere posseduti da ciascun soggetto facente parte dell'associazione.

Al fine di favorire la specializzazione delle attività, volte a raggiungere il miglioramento della qualità dei dati e la loro validazione in termini tecnico-scientifici nonché allo scopo di evitare il rischio di doppia imputazione delle spese, i beneficiari della presente sottomisura 10.2 non possono essere beneficiari anche della sottomisura 16.2 - *Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie* - del PSRN.

Articolo 5 – Modalità e termini di presentazione della domanda di sostegno

Per la presentazione della domanda di sostegno è necessario che ciascun proponente abbia preventivamente costituito o aggiornato il proprio “Fascicolo aziendale”, di cui al DPR 503/99 e al Decreto legislativo 99/2004, presso l’OP territorialmente competente in base alla Regione dove è ubicata la sede legale del proponente stesso. Le istruzioni operative per la costituzione e l’aggiornamento del Fascicolo Aziendale sono contenute nel D.M. n. 162 del 15 gennaio 2015.

I soggetti di cui all’articolo 4 che intendano accedere alle agevolazioni finanziarie di cui al presente avviso, in forma individuale o associata, presentano domanda di sostegno all’AdG, a pena di inammissibilità, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La predetta domanda deve essere presentata esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’OP AGEA, secondo una delle seguenti modalità:

- a. direttamente sul sito www.agea.gov.it, sottoscrivendo l’atto tramite firma elettronica mediante codice OTP, previa registrazione della propria posizione anagrafica sul portale AGEA (utenti qualificati);
- b. in modalità assistita sul Portale SIAN www.sian.it per coloro che hanno conferito mandato a un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall’OP AGEA, sottoscrivendo l’atto tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice OTP, previa registrazione della propria posizione anagrafica sul portale AGEA.

La domanda di sostegno deve indicare con chiarezza il comparto per il quale il proponente intende accedere alle agevolazioni finanziarie. Un proponente può presentare una sola domanda di sostegno e per un unico comparto di cui all’art. 2 sia singolarmente che in forma associata con altri proponenti.

Nella domanda di sostegno il proponente dovrà sottoscrivere, tramite firma elettronica, le dichiarazioni di cui all’allegato 2 rese ai sensi e per l’effetto degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.

Unitamente alla domanda di sostegno, ciascun proponente dovrà allegare in formato elettronico la documentazione di seguito elencata.

5.1- Presentazione domanda di sostegno progetto singolo

1. Atto costitutivo e/o Statuto dell'ente proponente da cui risultino finalità compatibili con le attività previste dalla sottomisura 10.2 del PSRN nonché eventuali documenti necessari a comprovare l'ambito operativo;
2. documento di identità in corso di validità del rappresentante legale del proponente, firmatario della domanda;
3. progetto delle attività, che deve coinvolgere almeno il 40 % delle razze del comparto, deve essere redatto secondo lo schema di cui all'allegato 1 del presente avviso, e deve comprendere la descrizione degli elementi coerenti con le finalità della sottomisura, quali:
 - 3.1. obiettivi del progetto, suddivisi in periodi (Step) di durata compresa tra 6 mesi ed un anno. Tali obiettivi dovranno essere significativi, tecnicamente autonomi e coerenti con quanto previsto dalla sottomisura 10.2;
 - 3.2. descrizione delle attività di caratterizzazione, utilizzo sostenibile delle risorse genetiche ad interesse zootecnico, con particolare riferimento, alla verifica, inserimento, elaborazione e gestione delle informazioni finalizzate alla conservazione, salvaguardia e il miglioramento della biodiversità zootecnica;
 - 3.3. descrizione delle attività pertinenti e necessarie al raggiungimento degli obiettivi della sottomisura 10.2, da effettuare nei centri genetici o negli allevamenti individuati per l'attività selettiva;
 - 3.4. indicazione delle risorse, delle modalità e degli strumenti da utilizzare per la realizzazione delle attività oggetto di contributo pubblico;
 - 3.5. descrizione delle modalità utilizzate dal beneficiario per la disseminazione dei risultati e l'accessibilità agli stessi, da parte dei soggetti interessati;
 - 3.6. descrizione delle singole voci di costo e degli investimenti previsti, corredata dai preventivi di spesa come specificato all'art. 7, unitamente ad una dichiarazione nella quale sia indicato il preventivo prescelto e le motivazioni tecnico economiche della scelta;
 - 3.7. piano finanziario riepilogativo, redatto secondo lo schema 1.A, dettaglio finanziario redatto secondo lo schema 1.C e schema per la verifica della ragionevolezza delle spese redatto secondo lo schema 1.D;

- 3.8. descrizione dell'organizzazione del proponente e della struttura adibita alla realizzazione del progetto, idonea a soddisfare il requisito delle capacità tecnico-scientifiche e con un'autonoma capacità di gestione amministrativo-contabile, di cui all'art. 4 punto 4; tale struttura dovrà essere composta al suo interno come minimo da:
- un responsabile scientifico *senior*, con esperienza professionale almeno quinquennale nella gestione selettiva e genetica di popolazioni di interesse zootecnico e laureato in una delle seguenti discipline: Scienze agrarie, Scienze e tecnologie agrarie, Scienze della produzione animale, Statistica, Medicina Veterinaria (o equipollenti ai sensi del Decreto Interministeriale del 09/07/2009 e ss.mm.ii.);
 - un esperto *junior*, laureato in una delle seguenti discipline: Scienze agrarie, Scienze e tecnologie agrarie, Scienze della produzione animale, Statistica, Medicina Veterinaria (o equipollenti ai sensi del Decreto Interministeriale del 09/07/2009 e ss.mm.ii.);
 - un tecnico qualificato *junior* con esperienza operativa almeno triennale nella gestione selettiva e genetica di popolazioni di interesse zootecnico;
 - un responsabile amministrativo *senior* con esperienza almeno quinquennale nella gestione di progetti finanziati con Fondi dell'Unione europea o con Fondi Nazionali nel settore zootecnico;
- 3.9. un amministrativo con esperienza in gestione di progetti finanziati con fondi dell'Unione Europea o con Fondi Nazionali nel settore zootecnico;
- 3.10. *curriculum vitae* del personale impiegato nella struttura adibita alla realizzazione del progetto;
- 3.11. titolo di studio per ogni figura professionale, di cui al precedente punto 3.10, impiegata nella struttura adibita alla realizzazione del progetto: certificato di laurea e/o diploma o autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000;
- 3.12. certificazione attestante l'esperienza lavorativa per ogni figura professionale di cui al precedente punto 3.10, impiegata nella struttura adibita alla realizzazione del progetto; tale certificazione può essere prodotta anche come dichiarazione resa ai

sensi del D.P.R 445/2000 da parte dell'Organizzazione/Ente presso cui è stata maturata l'esperienza;

4. dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa al regime IVA, come da allegato n. 2A;
5. certificazione ISO 9000 oppure certificazione di sistemi simili pertinenti, qualora il proponente intenda avvalersi del punteggio di cui alla tabella 1, punto h.1;
5. documenti probanti il possesso del requisito di cui ai punti f.1 o f.2 di cui all'art. 9, tabella 1, qualora il proponente intenda avvalersi del relativo punteggio: tale certificazione può essere prodotta anche come dichiarazione resa ai sensi del D.P.R 445/2000 da parte dell'Organizzazione/Ente presso cui è stata maturata l'esperienza;
6. documenti probanti il possesso del requisito di cui al punto g.1 di cui all'art. 9, tabella 1, qualora il proponente intenda avvalersi del relativo punteggio.

5.2- Presentazione domanda di sostegno progetto collettivo

In caso di progetto collettivo, oltre alla documentazione precedentemente elencata, con l'esclusione di quanto previsto nel punto 3.8, il capofila dovrà allegare anche la seguente documentazione:

1. atto costitutivo del capofila dal quale si possa individuare la forma giuridica del proponente, le sue finalità rispondenti alle finalità del progetto, i soggetti partecipanti con i ruoli e responsabilità di ciascuno e ogni altro elemento atto ad individuare la presenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 4;
2. schema riepilogativo del progetto collettivo delle attività, redatto secondo lo schema di cui all'allegato 1.1, atto ad individuare i requisiti di ammissibilità nonché il punteggio attribuibile al progetto collettivo nel suo complesso, quali:
 - 2.1. obiettivi del progetto collettivo, suddivisi in periodi (Step) di durata compresa tra 6 mesi ed un anno, consistenti nell'insieme degli obiettivi dei proponenti associati. Tali obiettivi dovranno essere significativi e coerenti con quanto previsto dalla sottomisura 10.2.
 - 2.2. descrizione dell'organizzazione e della struttura adibita alla realizzazione del progetto, posseduta nel suo complesso dal proponente in forma associata. Nello specifico, in caso di progetto collettivo le figure professionali di cui al punto 3.8 possono essere possedute

dai proponenti associati nel complesso e non necessariamente a livello di singolo partner.

3. riepilogo generale delle voci di costo redatto secondo lo schema dell'allegato 1.B.

Le disposizioni operative relative alle modalità di presentazione della domanda di sostegno sono definite dall'Organismo Pagatore AGEA con proprio "Manuale utente".

Articolo 6 – Quantificazione delle risorse e misura del contributo

Alle operazioni di cui alla presente misura sono assegnati complessivamente € 45.847.158,44 a titolo di contributo pubblico a valere sui fondi FEARS e nazionali, per operazioni da concludersi entro il 30 giugno 2023. Il contributo è calcolato nella misura del 90% su una spesa ammessa di € 50.941.287,16.

La spesa massima ammissibile per operazione e per ciascun comparto, di cui all'allegato 4, è la seguente:

COMPARTO	SPESA MASSIMA AMMISSIBILE PER OPERAZIONE	CONTRIBUTO (90%)
	€	€
Bovini latte	12.540.000,00	11.286.000,00
Bovini carne	8.930.000,00	8.037.000,00
Bovini Duplice attitudine	10.015.000,00	9.013.500,00
Bufalini	3.888.000,00	3.499.200,00
Ovi – caprini	3.335.000,00	3.001.500,00
Suini	5.115.000,00	4.603.500,00
Cunicoli	2.115.287,16	1.903.758,44
Equidi	3.335.000,00	3.001.500,00
Avicoli	1.668.000,00	1.501.200,00
TOTALE	50.941.287,16	45.847.158,44

Articolo 7 – Spese ammissibili

7.1 Tipologie di spesa

Per la realizzazione delle attività previste dal presente avviso, in conformità a quanto previsto dalle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020, adottate con intesa della Conferenza Stato-Regioni dell'11 febbraio 2016, sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

A. Costi diretti: spese direttamente imputabili alla realizzazione delle attività previste dal progetto, quali:

A.1 spese per investimenti non produttivi, ovvero che non comportino un aumento netto del valore o della redditività del beneficiario, finalizzati esclusivamente alla realizzazione delle attività di progetto:

- a. investimenti materiali quali l'acquisto di nuovi macchinari e nuove attrezzature;
- b. investimenti immateriali quali l'acquisizione e sviluppo di programmi informatici, licenze e diritti d'autore, in quanto strettamente funzionali ai progetti specifici.

Le spese per investimenti sono ammissibili solo se, al momento dell'acquisto, la durata di ammortamento contabile degli stessi è inferiore o uguale alla durata del progetto cofinanziato. Nel caso in cui la durata del periodo di ammortamento sia superiore a quella del progetto sono ammissibili solo le spese per le quote di ammortamento per il periodo di utilizzo effettivo nelle attività del progetto. In ogni caso, la spesa per gli investimenti non può superare il 10% del contributo pubblico complessivo concesso. Nel caso di progetto collettivo, tale limite del 10% si applica alle spese di ciascun soggetto partecipante.

Non sono ammesse le spese relative all'acquisto di animali nonché di piante annuali e la loro messa a dimora. Sono altresì escluse le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili, macchinari ed attrezzature fatte salve quelle necessarie a garantire l'operatività delle stazioni di controllo.

A.2 altre spese (non a carattere di investimento), ivi comprese le spese per le risorse umane (tecnici ed amministrativi), direttamente utilizzate per la realizzazione delle attività di caratterizzazione, raccolta e gestione dei dati e utilizzo sostenibile delle risorse genetiche:

- a. spese per la rilevazione, gestione ed elaborazione dei dati fenotipici, biologici, genetici ed incrementali delle risorse genetiche animali ad interesse zootecnico (RGAiz);

- b. spese per analisi genetiche per la caratterizzazione della biodiversità animale ad interesse zootecnico;
- c. spese per la verifica di congruenza dei dati e delle informazioni raccolte relative alla caratterizzazione fenotipica e genetica delle risorse genetiche animali ad interesse zootecnico (RGAiz);
- d. spese di alimentazione, sanitarie e veterinarie nonché di governo del bestiame sottoposto a valutazione e caratterizzazione in condizioni ed ambiente controllati;
- e. spese per il monitoraggio della diversità genetica nelle razze autoctone italiane e valutazione della qualità genetica del bestiame sottoposto a caratterizzazione genetica orientata ad un minor impatto ambientale e al benessere animale;
- f. spese per l'elaborazione di indicatori ed indici;
- g. spese per valutazione ed individuazione di caratteri di resistenza genetica alle principali malattie di interesse zootecnico;
- h. spese per la costituzione di banche di materiale biologico e di germoplasma (DNA, materiale seminale, ovuli ed embrioni, ecc.);
- i. spese per azioni di informazione e disseminazione, acquisizione di consulenze, predisposizione di relazioni e report tecnico-scientifici, anche attraverso ausili informatici e telematici.

B. Costi indiretti: (pari al 15 % dei costi del personale incluso nei costi diretti ai sensi dell'art. 68 Reg (UE)1303/2013 e cioè: retribuzione, contributi previdenziali ed assistenziali, accantonamenti per il trattamento di fine rapporto con esclusione delle spese di missione) spese non direttamente legate alla realizzazione delle attività del progetto ma funzionali alla realizzazione dello stesso da rendicontare in maniera forfetaria senza presentazione di documenti giustificativi. Essi comprendono:

- a. spese per il personale non già ricompreso nel precedente punto A) dei costi diretti;
- b. spese di formazione del personale impegnato nella realizzazione delle attività;
- c. spese generali.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.

7.2. Congruità e ragionevolezza delle spese

Al fine di garantire la congruità e ragionevolezza della spesa, dovrà essere preventivamente svolta un'indagine di mercato attraverso il reperimento di almeno tre preventivi di spesa, indipendenti e comparabili tra di loro, da allegare alla domanda di sostegno, redatto secondo lo schema di cui all'allegato 1.D e in caso di eventuali modifiche progettuali, unitamente ad una dichiarazione nella quale sia indicato il preventivo prescelto e le motivazioni tecnico economiche della scelta. In caso di beni per i quali esistano e vengano pubblicati listini prezzi da parte di Borse Merci ufficialmente riconosciute è possibile fare riferimento a detti listini oppure a preventivi espressi come variazione rispetto alle quotazioni dei listini ufficiali.

I prezzi massimi ammissibili per le analisi genetiche per la caratterizzazione della biodiversità animale ad interesse zootecnico di cui al punto A.2 lettera b. dell'art.7.1 sono indicati nel prezzario di cui all'allegato 3, aggiornabile ove necessario ogni due anni da parte dell'AdG anche in base alle variazioni dei prezzi di mercato. Per eventuali analisi genomiche di tipo non previsto dal prezzario allegato 3, i proponenti dovranno reperire i preventivi sul mercato.

Per i beni, i servizi e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi per i quali non sia possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto.

Per quanto riguarda le spese di personale, la congruità viene valutata in relazione ai contratti nazionali di Lavoro di settore (CCNL). Il proponente dovrà comunque garantire l'applicazione e il rispetto di procedure che garantiscano la demarcazione delle spese per il personale rispetto ad altri progetti finanziati.

7.3 Disposizioni in materia di ammissibilità delle spese

Nel caso l'aggiudicatario del contributo sia un'Amministrazione aggiudicatrice di cui all'art. 3 paragrafo 1a) del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, questa è tenuta all'applicazione del codice dei contratti per l'acquisizione di servizi, lavori, forniture ed opere.

L'AdG, nel caso di cui sopra, provvederà alla rimodulazione del contributo concesso, al termine delle procedure di gara avviate dall'aggiudicatario.

Affinché una spesa sia ammissibile deve soddisfare i seguenti requisiti:

- la spesa non deve essere finanziata da altri programmi dell'Unione europea e/o nazionali e comunque con altre risorse pubbliche;
- la spesa deve avere un importo ragionevole e rispettare il principio di sana gestione finanziaria, razionale allocazione delle risorse ed economicità della gestione;
- la spesa deve rientrare in una delle categorie di spesa che compongono il progetto di attività;
- la spesa deve essere effettivamente e definitivamente sostenuta;
- la spesa deve essere definitivamente iscritta nella contabilità generale del beneficiario e deve essere chiaramente identificabile e distinguibile dalle altre spese dello stesso beneficiario (tenuta di una contabilità separata o analitica o comunque di un'opportuna codifica che consenta l'identificazione delle spese attinenti alle attività di progetto);
- in fase di rendicontazione, la spesa deve essere supportata da documenti giustificativi (fatture o altri documenti aventi forza probante equivalente);
- la spesa deve essere quietanzata entro il 30 settembre 2023, salvo proroghe;
- la spesa deve essere sostenuta nel rispetto dei criteri civilistici e fiscali in tema di contabilità e dei regolamenti di contabilità del beneficiario;
- la spesa deve essere rendicontata secondo le modalità previste dall'OP.

In ogni caso, per tutte le spese relative al progetto si applicano le regole generali di ammissibilità previste dalla normativa dell'Unione europea applicabile al FEASR.

7.4 Vigenza temporale dell'ammissibilità delle spese

Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dal beneficiario dalla data di presentazione della domanda di sostegno. La data ultima per l'effettuazione delle attività progettuali è fissata al 30 giugno 2023.

Nel caso in cui il beneficiario usufruisca anche dei contributi concessi con il primo avviso pubblico 2016-2019 della sottomisura 10.2 approvato con DM n. 31294 del 21/12/2016 ed abbia richiesto ed ottenuto una proroga della scadenza della conclusione delle attività, la decorrenza delle spese relative al presente avviso è posticipata al giorno successivo al termine di tali attività.

I pagamenti da parte dei beneficiari dovranno essere effettuati e quietanzati entro il 30 settembre 2023, data entro la quale dovrà anche essere presentata la domanda di pagamento finale. Qualsiasi spesa

effettuata al di fuori di tali termini sarà considerata non ammissibile a contributo. Ai fini della verifica del rispetto di tali date sarà presa a riferimento la data di effettivo pagamento delle spese da parte del beneficiario.

Articolo 8 – Istruttoria della domanda di sostegno

Conformemente a quanto indicato dal Reg. UE n. 809/2014 tutte le domande di sostegno presentate sono sottoposte a controlli amministrativi atti a verificare il possesso dei requisiti necessari per la concessione del contributo. In particolare vengono effettuate verifiche in ordine:

- a. alla modalità e termini di presentazione della domanda di sostegno (art. 5);
- b. al possesso dei requisiti di ammissibilità sia soggettivi che oggettivi (art. 4), nonché alla verifica del rispetto degli altri obblighi applicabili stabiliti dalla normativa unionale e/o nazionale;
- c. all'ammissibilità delle spese.

Il responsabile dei suddetti controlli amministrativi delle domande di sostegno è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf) - Direzione generale dello sviluppo rurale in qualità di AdG del PSRN.

La verifica della ricevibilità delle domande è effettuata mediante il sistema informativo SIAN. La verifica comprende la completezza formale e documentale delle domande e il rispetto dei termini temporali di presentazione delle stesse. Il mancato soddisfacimento dei requisiti di ricevibilità, comporta il mancato accoglimento delle domande di sostegno.

La verifica delle istanze risultate ricevibili, concernente i requisiti di ammissibilità dei proponenti (art.4), l'ammissibilità delle azioni (art.3), l'ammissibilità del progetto (art.5), l'ammissibilità delle spese (art.7), l'assegnazione dei punteggi (art. 9) e la predisposizione delle graduatorie delle proposte progettuali è effettuata da una Commissione esaminatrice istituita dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di sostegno (di seguito denominata Commissione) con provvedimento della stessa AdG.

La Commissione predispone una graduatoria di ammissione per ciascuno dei comparti individuati di cui all'art. 2.

Successivamente, l'AdG acquisisce le graduatorie, ne prende atto e, in caso di approvazione, comunica ai proponenti l'esito dell'istruttoria e dei relativi punteggi loro assegnati dalla Commissione.

A seguito della comunicazione dell'AdG, il proponente può presentare entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione domanda di riesame debitamente motivata. Scaduto il termine senza che sia stata proposta istanza, il punteggio assegnato diventa definitivo.

Sono fatti salvi eventuali ricorsi amministrativi e giurisdizionali ai sensi delle normative vigenti.

Sulla base degli esiti istruttori l'AdG, con proprio provvedimento, approva gli atti della Commissione e le relative graduatorie disponendo la pubblicazione delle stesse sul sito web del Mipaaf.

Ai titolari delle domande valutate con esito negativo viene notificata la declaratoria di non ammissibilità ovvero di non finanziabilità.

L'Amministrazione provvederà ad emettere il decreto di concessione non appena esperiti i controlli previsti dalla Legge.

Al fine verificare il possesso dei requisiti necessari per la concessione del contributo e l'assegnazione dei punteggi di cui all'art.9 - Criteri di selezione, la Commissione potrà procedere ad eventuali richieste ed integrazioni documentali.

Articolo 9 – Criteri di selezione

La Commissione di cui all'art. 8 determina il punteggio applicabile a ciascun progetto in base ai criteri riportati nella tabella 1.

Nel caso di domanda di sostegno presentata da un proponente singolo la valutazione viene effettuata sulla base delle caratteristiche dell'operazione proposta.

Nel caso di domanda di sostegno presentata da proponenti associati, la valutazione viene effettuata considerando sia l'operazione nel suo complesso sia la parte di operazione di ciascun proponente associato, così come indicato nell'ultima colonna della medesima tabella 1.

Tabella 1
Criteria di valutazione, punteggi e specifica in caso di proponenti associati

Principio	Codice	Criteri	Punteggio per criterio	Punteggio massimo per gruppi di criteri	Punteggio massimo per principio	Modalità di valutazione in caso di proponenti associati
Adeguatezza e coerenza agli obiettivi di salvaguardia della biodiversità e di miglioramento della biodiversità genetica	a.1	Progetto che comprenda attività di caratterizzazione genetica delle razze e delle specie allevate in Italia anche mediante l'impiego di informazioni genomiche. Almeno 3 attività mirate alla quantificazione della consanguineità genetica e genomica o alle misure operative per contrastarne l'aumento. Sarà attribuito un punto per ogni attività oltre il minimo di tre azioni. (*)	3-10	10	10	Il numero di attività e la loro adeguatezza è riscontrato sul progetto collettivo nel suo complesso.
Qualità della proposta progettuale per la caratterizzazione fenotipica e genetica ed uso sostenibile delle risorse animali ad interesse zootecnico (RGAiz)	b.1	Progetto che comprenda almeno 5 tipologie di caratterizzazione, di cui all'allegato 6 tra le quali almeno 3 tipologie tra quelle della classe genetica. Sarà attribuito un punto per ogni tipologia oltre il minimo di cinque tipologie. (*)	5-10	10	10	Le caratterizzazioni (numero) e la loro adeguatezza sono riscontrate sul progetto collettivo nel suo complesso.
Modalità con cui saranno effettuate le descrizioni somatiche, biometriche del bestiame ad interesse zootecnico	c.1	Utilizzo di metodiche scientifiche a significatività statistica (tra quelle scientificamente riconosciute) oppure utilizzo di ausili informatici per il rilievo automatico dei dati somatici, biometrici del bestiame	5	5	5	Il punteggio viene assegnato solo se ciascuno dei proponenti associati prevede l'utilizzo di tali metodiche e tali ausili.

Modalità attuative per la realizzazione del programma per la valutazione della qualità ambientale sottoposto a caratterizzazione genetica orientata anche ad un minor impatto ambientale e al benessere animale	d.1	Disponibilità di una stazione di controllo per lo studio delle RGAiz in ambiente confinato e controllato per la valutazione dei capi e delle tecniche di allevamento volte a ridurre l'impatto ambientale e/o a migliorare la sanità e il benessere animale (le stazioni dovranno possedere i necessari requisiti stabiliti dalle norme vigenti)	10	10	10	Il punteggio viene assegnato solo se la disponibilità della stazione di controllo viene riscontrata sul progetto collettivo nel suo complesso e che ognuno ne abbia la disponibilità.
Metodologia per l'elaborazione di indici di valutazione dei soggetti e dell'uso sostenibile delle risorse genetiche animali ad interesse zootecnico	e.1	Adozione nella pratica selettiva di indici genetici e/o genomici scientificamente fondati, per la valutazione dei capi di bestiame, di cui all'allegato 7. Il punteggio del criterio verrà attribuito secondo lo schema seguente: - Indici genetici relativi a caratteri correlati all'impatto ambientale: 1,5 ciascuno; - Indici genetici relativi a caratteri correlati al benessere animale: 1,5 ciascuno; - Indici genetici relativi a caratteri correlati all'efficienza riproduttiva: 1,0 ciascuno;	3-10	10	10	Il punteggio viene attribuito sommando i punteggi assegnati alle attività in capo a ciascuno dei proponenti associati nel progetto collettivo.
Competenze delle strutture e del personale coinvolto	f.1	Esperienza documentata almeno quinquennale di almeno 3 tecnici stabilmente impiegati per la durata del progetto nell'attività di caratterizzazione e valutazione genetica e/o salvaguardia e valorizzazione della biodiversità animale tra cui almeno 1 laureato nelle pertinenti discipline scientifiche (scienze agrarie, veterinarie, ed equipollenti)	10	10	17	Il numero di tecnici e la loro esperienza è riscontrato sul progetto collettivo nel suo complesso.
	f.2	Esperienza documentata almeno triennale di almeno 2 tecnici stabilmente impiegati per la durata del progetto nell'attività di caratterizzazione e valutazione genetica e/o salvaguardia e valorizzazione della biodiversità animale	4			Il numero di tecnici e la loro esperienza è riscontrato sul progetto collettivo nel suo complesso.

	g.1	Soggetti senza fine di lucro in possesso della personalità giuridica ai sensi della legislazione vigente nei singoli Stati membri della UE	4	4		In caso di proponenti associati è sufficiente che il requisito della personalità giuridica sia posseduto solo dal capofila mentre tutti i proponenti devono essere senza fine di lucro.
	h.1	Struttura certificata ISO 9000 oppure Sistemi simili pertinenti	3	3		Il punteggio viene assegnato solo se ciascuno dei proponenti associati ha la struttura certificata.
Qualità organizzativa e gestionale del progetto	l.1	Rapporto tra il numero di razze del progetto e il numero delle razze ufficialmente riconosciute a livello nazionale riportate in all. 4 nel medesimo comparto zootecnico, superiore al 70 %	15	15	18	Ai fini della valutazione del criterio viene preso in considerazione il numero di razze complessivamente previste nel progetto collettivo.
	l.2	Rapporto tra il numero di razze del progetto e il numero delle razze ufficialmente riconosciute a livello nazionale in Italia nel medesimo comparto zootecnico, compreso tra 50% e 70%	7			Per il comparto bufalino, che in Italia è tipicamente mono razza, il punteggio di cui al criterio l.1 sarà attribuito al progetto collettivo che aggrega almeno due proponenti, di cui all'articolo 2, operanti nel medesimo comparto.
	m.1	Qualità del sistema informativo: disponibilità di almeno un server; acquisizione dei dati on line e distribuita; verifica di congruenza dei dati; dotazione dei livelli minimi di sicurezza per il disaster recovery, ovvero backup periodico.	3	3		Il punteggio viene assegnato solo se tale dotazione e l'attività di verifica vengono riscontrate sul progetto collettivo nel suo complesso.

Maggiore valenza ambientale e resistenza ai cambiamenti climatici	n.1	Qualità e coerenza del progetto anche per quanto riguarda la valutazione dell'impatto atteso dalle innovazioni introdotte o proposte in termini di maggiore sostenibilità economica, etica e ambientale.	10	10	10	La qualità e la coerenza della proposta di elaborazione degli indicatori sono riscontrate sul progetto collettivo nel suo complesso.
Priorità per le razze minacciate di abbandono	o.1	Progetto riguardante almeno cinque razze minacciate di abbandono per comparto zootecnico di cui all'allegato 4.	5	5	5	Il numero di razze è calcolato sul complesso del progetto collettivo. Questo criterio non si applica al comparto bufalino, che in Italia è tipicamente monorazza
Valutazione costi benefici del progetto	p.1	Rapporto del costo del personale tecnico (addetto alle attività specifiche della sottomisura) sul costo totale del personale, non inferiore al 60%.	5	5	5	Il punteggio viene assegnato solo se tale rapporto è riscontrato in ciascun progetto dei proponenti associati
		TOTALE		100	100	

(*) La Commissione di valutazione dovrà accertare che le modalità di attuazione delle singole attività siano previste ad un livello adeguato. In caso contrario l'attività non potrà essere considerata. Detto livello sarà stabilito prima dell'attività istruttoria.

Eventuali proponenti già beneficiari del primo avviso pubblico della sottomisura 10.2 del PSRN, possono riproporre e proseguire nel presente avviso le attività compatibili già iniziate con il primo avviso.

In caso di parità di punteggio, viene data preferenza al progetto con il maggiore numero di razze per le quali saranno svolte le attività di caratterizzazione. In caso di ulteriore parità, viene data preferenza al progetto con il maggiore numero di caratterizzazioni complessive (fenotipiche e/o genotipiche). In caso di ulteriore parità viene data preferenza all'operazione che avrà ricevuto il miglior punteggio per il criterio n.1. Il punteggio minimo da conseguire per avere accesso alla graduatoria delle operazioni finanziabili è pari a 70/100.

Per il comparto bufalino, che dispone di un massimo di 95 punti, il punteggio minimo è di 67.

Al fine di evitare duplicazioni, per ciascun comparto verrà finanziata esclusivamente l'operazione con il punteggio maggiore, nei limiti della disponibilità finanziaria per comparto di cui all'art. 6.

Eventuali proponenti già beneficiari del precedente avviso pubblico della sottomisura 10.2 dovranno escludere dal proprio piano finanziario qualunque sovrapposizione di attività e di spese tra il primo ed il secondo avviso.

Articolo 10 – Varianti

È consentito apportare varianti al progetto approvato senza aumento della spesa ammessa a condizione che non sia compromesso il raggiungimento degli obiettivi del progetto stesso.

Sono consentite compensazioni di spesa tra le singole voci di costo nel limite del 10 % di ciascuna voce (varianti non sostanziali). Dette varianti costituiscono semplici compensazioni finanziarie tra voci di spesa e non richiedono una preventiva autorizzazione purché non modifichino gli obiettivi previsti dal progetto. In caso di varianti non sostanziali apportate durante l'esecuzione progettuale, il beneficiario è tenuto a darne comunicazione all'OP al momento della presentazione della domanda di pagamento.

In caso di fondati dubbi di liceità, l'OP, prima di procedere al pagamento, può chiedere il parere preventivo all'AdG.

Nel caso un beneficiario necessiti di apportare al progetto approvato una variante di importo superiore (variante sostanziale, ovvero comportante variazioni compensative tra singole voci di spesa superiori al 10% di ciascuna voce), quest'ultima dovrà essere sottoposta preventivamente all'esame dell'AdG, che provvederà alla sua valutazione, condizionandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del progetto approvato, al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e del punteggio di merito che consenta la permanenza dell'iniziativa nella medesima posizione in graduatoria.

L'esecuzione di varianti sostanziali realizzate senza la necessaria autorizzazione preventiva da parte dell'Amministrazione concedente o di varianti non sostanziali che tuttavia modifichino gli obiettivi del progetto comporterà il mancato riconoscimento delle relative spese sostenute o la revoca del contributo concesso, qualora la modifica determini la mancanza dei requisiti di ammissibilità o del punteggio di merito che consente la permanenza dell'iniziativa nella medesima posizione in graduatoria.

Al fine di ottenere la preventiva autorizzazione all'esecuzione di varianti sostanziali, il beneficiario deve presentare domanda all'AdG secondo una delle seguenti modalità:

- a. direttamente sul sito www.agea.gov.it, sottoscrivendo l'atto tramite firma elettronica mediante codice OTP;
- b. in modalità assistita sul Portale SIAN www.sian.it per coloro che hanno conferito mandato a un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall'OP AGEA, sottoscrivendo l'atto tramite firma elettronica mediante codice OTP.

Tale domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- Relazione tecnico-amministrativa;
- Piano finanziario (con indicazione importi *ex-ante* ed *ex post*);
- Eventuale altra documentazione a corredo.

È consentita al massimo la presentazione di due richieste di varianti sostanziali per anno solare.

Articolo 11 – Modalità e termini di presentazione della domanda di pagamento

A seguito del provvedimento di concessione emesso dall'AdG e successivamente alla realizzazione delle attività e delle relative spese, il beneficiario, al fine di richiedere l'erogazione del contributo pubblico, presenta apposita domanda di pagamento all'OP.

Qualora il beneficiario intenda sottoporre alla Commissione una relazione atta ad illustrare il raggiungimento degli obiettivi, deve inviare preventivamente la stessa all'OP e per conoscenza all'AdG tramite PEC.

La misura del contributo pubblico è pari al 90% della spesa ammessa in seguito all'istruttoria delle domande di pagamento di cui al successivo art. 12.

È possibile presentare domande di pagamento intermedie per stati di avanzamento. La domanda di pagamento finale, da produrre al termine delle attività oggetto di sostegno, deve essere presentata entro e non oltre il 30 settembre 2023, salvo proroghe.

Le domande sono presentate esclusivamente in forma telematica in una delle seguenti modalità:

- a. direttamente sul sito www.agea.gov.it: sottoscrivendo l'atto tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice OTP sul portale AGEA, previa registrazione della propria anagrafica sul suddetto portale come utenti qualificati;
- b. in modalità assistita sul Portale SIAN www.sian.it: per i beneficiari che hanno conferito mandato a un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall'OP AGEA, sottoscrivendo

l'atto tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice OTP, previa registrazione della propria posizione anagrafica sul portale AGEA.

La domanda di pagamento, è compilata conformemente al modello definito dall'OP ed alla stessa deve essere allegato quanto segue:

- a. la documentazione attestante la spesa sostenuta opportunamente quietanzata;
- b. la documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti che devono essere effettuati dai beneficiari tramite Bonifico o ricevuta bancaria (Riba) ed attraverso un conto corrente esclusivamente dedicato alle attività oggetto di contributo pubblico e intestato al beneficiario. A tale scopo deve essere prodotta la ricevuta del bonifico eseguito, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita. Il pagamento in contanti non è consentito;
- c. relazione sullo stato di avanzamento delle attività;
- d. fidejussione a favore di AGEA, a garanzia della buona esecuzione delle attività finanziate, pari all'importo del contributo richiesto per ogni stato di avanzamento, che decorre dalla data di emissione e fino alla data di ultimazione del progetto più 2 rinnovi taciti annuali, compilata conformemente al modello definito dall'OP. Tale fidejussione potrà essere svincolata, su richiesta del beneficiario, a seguito dell'avvenuto accertamento, da parte di una specifica Commissione, del raggiungimento degli obiettivi intermedi previsti nel progetto allegato al provvedimento di concessione del contributo assegnato. La citata fidejussione potrà essere omessa qualora il beneficiario dimostri, all'atto della domanda di pagamento di ogni singolo stato di avanzamento, l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi intermedi stabiliti, mediante la presentazione all'OP e all'AdG tramite PEC di una relazione che dovrà essere preventivamente valutata con esito positivo da parte dell'OP.

I documenti sono acquisiti in forma elettronica al momento della presentazione della domanda. Al richiedente sarà rilasciata una specifica ricevuta di presentazione e copia della domanda stessa.

Nel caso di progetti collettivi le domande di pagamento sono presentate singolarmente da ciascun beneficiario partecipante a tali progetti, ciascuna per le spese di propria competenza.

Eventuali ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle domande di pagamento sono contenute nelle disposizioni operative emanate dall'OP.

Articolo 12 – Istruttoria delle domande di pagamento

La responsabilità dell'istruttoria relativa alle domande di pagamento è attribuita all'OP. Questi può delegare l'esecuzione di alcune fasi del procedimento istruttorio ad altri soggetti specificatamente individuati.

L'istruttoria delle domande di pagamento è suddivisa in tre fasi:

- controlli di ricevibilità
- controlli amministrativi;
- controlli *in loco*.

12.1 Controlli di ricevibilità delle domande

La verifica di ricevibilità delle domande comprende la completezza formale e documentale delle stesse. Inoltre, tale verifica include il rispetto dei termini temporali di presentazione delle domande. Il mancato soddisfacimento dei suddetti requisiti comporta il mancato accoglimento delle domande di pagamento.

12.2 Controlli amministrativi

Nell'ambito di tali controlli vengono effettuate verifiche su tutte le domande di pagamento presentate e considerate ricevibili, atte a verificare:

- la conformità delle attività realizzate con quelle ammesse a contributo;
- i costi sostenuti ed i pagamenti effettuati.

Nel caso di domanda di pagamento finale, il beneficiario, oltre ad aver raggiunto tutti gli obiettivi prefissati, deve aver elaborato e pubblicato gli indici genetici per almeno un carattere legato alle emissioni nell'ambiente o al benessere animale o all'efficienza riproduttiva o al miglioramento e salvaguardia della biodiversità nonché aver effettuato un convegno finale illustrante i risultati ottenuti per il proprio comparto e le relative pubblicazioni realizzate.

Nel caso di progetto collettivo almeno uno dei sopracitati indici dovrà essere stato pubblicato da

ciascuno dei partecipanti.

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento contenenti spese per investimenti comprendono, ai sensi dell'art. 48 comma 5 del reg. UE n. 809/2014, almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione degli investimenti stessi. Tale visita sul luogo non è effettuata nell'ambito dei controlli amministrativi laddove un progetto sia selezionato per il controllo in loco di cui al successivo paragrafo 12.3.

I sopracitati controlli amministrativi comprendono procedure intese ad evitare la presenza di doppi finanziamenti erogati a livello nazionale o comunitario.

12.3 Controlli in loco

I controlli *in loco* sono effettuati su una percentuale di spesa pari almeno al 5% della spesa pagata nell'anno civile dall'OP nell'ambito della sottomisura 10.2 del PSRN, determinata in seguito ai controlli amministrativi delle domande di pagamento. La selezione del campione viene effettuata dallo stesso OP in base ad un'analisi dei rischi inerenti le domande di pagamento ed in base ad un fattore casuale.

Attraverso i controlli *in loco* viene verificata la conformità degli interventi realizzati dai beneficiari con la normativa applicabile inclusi i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno. Tali controlli, altresì, verificano l'esattezza dei dati dichiarati dai beneficiari, raffrontandoli con i documenti giustificativi. I controlli *in loco* comprendono una visita presso la sede del beneficiario.

Ulteriori disposizioni operative sono definite dall'OP con proprio provvedimento.

Articolo 13 – Ritiro delle domande

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 809/2014, le domande di sostegno e di pagamento possono essere ritirate, in tutto e/o in parte, in qualsiasi momento.

Tuttavia se l'autorità competente (l'AdG del PSRN per la domanda di sostegno e l'OP per la domanda di pagamento) ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di sostegno o di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo *in loco* o se da tale controllo emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri.

Le modalità operative per il ritiro delle domande di sostegno/pagamento e di altre dichiarazioni e documentazione, ai sensi dell'art. 3 del Reg UE 809/2014, sono definite dall'OP con proprio provvedimento.

Articolo 14 – Correzione degli errori palesi

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 809/2014 (correzioni e adeguamento di errori palesi), le domande di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati, in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente (l'AdG del PSRN per la domanda di sostegno e l'OP per la domanda di pagamento) sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

L'autorità competente dell'istruttoria (AdG o OP), in caso di individuazione e accettazione dell'errore palese, determina la ricevibilità della comunicazione dell'errore palese commesso sulla domanda di Sostegno e/o Pagamento.

L'autorità competente dell'istruttoria può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa.

Per le domande di pagamento estratte per il controllo *in loco*, le modifiche possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo *in loco*.

Le modalità operative per la comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 809/2014 dell'errore palese, sono definite dall'OP, o da soggetto da esso delegato, con proprio provvedimento.

Articolo 15 – Riduzioni, esclusioni e sanzioni

Le modalità di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni imputabili al mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi a carico dei beneficiari e richiamati nel presente avviso pubblico, stabilite sulla base dei Reg. UE n. 809/2014 e n. 640/2014 nonché del Decreto MIPAAF n. 180 del 23 gennaio 2015 e ss.mm.ii., relativo alla “*Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*”, sono indicate nell'allegato 8.

Articolo 16 – Modalità di gestione della comunicazione con il Beneficiario

Tutte le comunicazioni tra i beneficiari e le autorità competenti per la gestione ed il controllo delle domande di sostegno e pagamento avverranno attraverso posta elettronica certificata. Gli indirizzi dei beneficiari sono tratti da quanto indicato dagli stessi nella domanda, mentre gli indirizzi delle autorità competente al quale i beneficiari sono tenuti a rivolgersi sono i seguenti:

Autorità di Gestione: Via XX Settembre, 20 00187 ROMA, tel. 06-46651,

PEC: cosvir7@pec.politicheagricole.gov.it

Organismo Pagatore AGEA: Via Palestro, 81 - 00185 ROMA, tel. 06-494991,

PEC: protocollo@pec.agea.gov.it

Articolo 17 – Norme di rinvio

Ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 8(3), della legge 241/1990 e ss. mm. ii. con la pubblicazione delle presenti disposizioni s'intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli art. 7 e 8 della legge 241/90 in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

Articolo 18 – Informativa sul trattamento dei dati personali

Titolari del trattamento dei dati sono il Mipaaf per le domande di sostegno e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per le domande di pagamento.

La sede del Mipaaf è in Via XX Settembre, 20 00187 ROMA.

Il sito web istituzionale del Mipaaf ha come indirizzo il seguente: www.politicheagricole.it

La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA.

Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente: <http://www.agea.gov.it>

Articolo 19 – Obblighi del beneficiario

I beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità di cui all'art. 13 del Reg. UE n. 808/2014, così come specificati all'allegato 5 del presente avviso.

Articolo 20 – Responsabile del procedimento

Per la fase relativa all'istruttoria relativa alle domande di sostegno è nominato responsabile del procedimento il Dott. Francesco Bongiovanni, Dirigente dell'Ufficio Produzioni animali DISR VII.

Per la fase relativa all'istruttoria delle domande di pagamento il responsabile del procedimento sarà indicato nella relativa circolare AGEA.

Allegati facenti parte integrante del presente avviso:

- allegato 1: Schema di progetto nel caso di proponente singolo
- allegato 1.1: Schema di progetto collettivo (a cura del capofila)
- allegato 1.2: Schema di progetto del proponente associato aderente al progetto collettivo (a cura del singolo associato)
- allegato 1.A: Piano finanziario di riepilogo nel caso di proponente singolo
- allegato 1.B: Piano finanziario di riepilogo nel caso di progetto collettivo (a cura del capofila)
- allegato 1.C: Piano finanziario di dettaglio a cura di ciascun proponente
- allegato 1.D: Informazioni riepilogative ragionevolezza spese
- allegato 2: Dichiarazioni del proponente
- allegato 2A: Fac-simile Dichiarazione regime IVA del proponente
- allegato 3: Prezzario analisi
- allegato 4: Elenco dei comparti individuati, comprendente la lista delle razze delle risorse genetiche animali ad interesse zootecnico (RGAiz) ed elenco razze minacciate di abbandono
- allegato 5: Obblighi e responsabilità dei beneficiari in materia di informazioni e pubblicità
- allegato 6: Tipologie di caratterizzazione fenotipica e genetica
- allegato 7: Indicatori oggettivamente verificabili (IOV) e nota tecnica
- allegato 8: Riduzioni, esclusioni e sanzioni